SENT. N. 40/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23895 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

T.R.C., nato a *omissis* il *omissis*, cod. fisc.

omissis, Commissario Capo in quiescenza dal 31.05.2022,

rappresentato, assistito e difeso, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Stefano Fernando Mimmo del Foro di Torino, *stefanofernandomimmo@pec.ordineavvocatitorino.it*, nonché elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale del medesimo in Torino, Via Pietro Piffetti, 54

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS (80078750587), con sede in Roma, in persona del Presidente legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Regaldo, *avv.patrizia.regaldo@postacert.inps.gov.it*, dall'avv. Franca Borla, *avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it*, e dall'avv. Silvia Zecchini,

avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it, per procura generale alle liti del 23.1.23 a rogito dr. Roberto Fantini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino - Via dell'Arcivescovado 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 54 d.p.r. n. 1092/1973, con riconoscimento dell'incremento premiale nella misura "*del 3,60%, prevista per i militari di truppa*", in luogo di quello dell'1,8% applicato dall'Istituto e previsto per gli Ufficiali/funzionari.

A sostegno, analizzata analiticamente la normativa applicabile (in particolare, il menzionato art. 54 e l'art. 24, comma 2, D.L. n. 201/2014, convertito nella legge n. 211/2014), in punto di fatto si è limitato ad affermare di essere "*transitato in corso di carriera nel ruolo dei Funzionari*".

In sostanza, il ricorrente, transitato in corso di carriera nei ruoli degli ufficiali/funzionari, lamenta l'applicazione dell'incremento annuale della percentuale della base pensionabile dell'1,80% prevista per ufficiali e funzionari in luogo di quella, del 3,60%, prevista per i militari di truppa e che avrebbe dovuto essergli applicata per i periodi antecedenti la nomina a funzionario, dopo i primi venti anni di servizio.

Richiama, quindi, il contenuto dell'art. 54, comma 8, dpr n. 1092/73 laddove stabilisce che "*In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio*".

L'Inps si è costituita eccependo in primo luogo la nullità del ricorso

introduttivo. Nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso, in primo luogo stante l'inapplicabilità del menzionato art. 54 agli appartenenti alla Polizia di Stato. In secondo luogo, trattandosi di liquidazione interamente retributiva, con base pensionabile parametrata alla retribuzione goduta alla data della cessazione.

La causa è stata discussa all'udienza del 16 aprile 2024 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità sollevata dall'Istituto. Occorre considerare, infatti, che il ricorso va letto in uno con i documenti ad esso allegati, dai quali risulta il corpo di appartenenza (Polizia di Stato), la decorrenza dell'acquisizione della qualifica superiore (27.10.2018) ed il percorso contributivo (cfr. provvedimento di liquidazione pensione).

Venendo al merito, va detto che la presente controversia concerne la corretta applicazione delle aliquote incrementali sulla percentuale della base pensionabile applicata per la determinazione del trattamento pensionistico.

Partendo da una percentuale del 44% della base pensionabile (art. 54, comma 1, DPR n. 1092/739), i commi successivi del menzionato articolo prevedono aumenti annuali a partire dal 21esimo anno di servizio.

Tali incrementi, tuttavia, sono diversi per gli Ufficiali (1,8% annuo) rispetto ai sottoufficiali e militari (3,6%).

L'Istituto, pacificamente, applica l'aliquota di riferimento determinata al

momento della cessazione del servizio, applicandola tuttavia per l'intera carriera lavorativa e ciò anche qualora il militare abbia solo in un secondo tempo raggiunto la qualifica di Ufficiale.

Con il ricorso introduttivo, pertanto, il ricorrente lamenta l'applicazione dell'incremento premiale dell'1,80%, proprio degli Ufficiali, in luogo dei maggiori incrementi previsti dallo stesso art. 54 (comma 6).

Ciò posto, come sopra già evidenziato, a mente dell'articolo 54 del d.p.r. n. 1092/1973, mentre agli ufficiali viene applicata l'aliquota del 44% della base pensionabile con un incremento annuale dell'1,80 a partire dal 21esimo anno, per i sottoufficiali l'aliquota premiale sale al 3,60%.

Tale differenziazione, ovviamente, si giustifica con la differente base pensionabile propria delle due diverse carriere.

La fattispecie in esame, tuttavia, concerne un funzionario della Polizia di stato e non un militare, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 54 d.p.r. n. 1092/1973.

Occorre considerare, infatti, che il legislatore, con l'intento di estendere ai corpi di Polizia a ordinamento civile la disciplina di favore della menzionata disposizione, come nel tempo interpretata dalla giurisprudenza contabile, con l'articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021, ha disposto che "*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da*

liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

Nella fattispecie in esame, dal provvedimento di liquidazione di pensione prodotto dal ricorrente (all. n. 3) risulta che il dr. T. vantava 17 anni e 11 mesi di contributi al 31.12.1994, cui vanno aggiunti i 12 mesi del 1995, con conseguente superamento, al 31.12.1995, di 18 anni di contributi.

Ciò posto, considerata l'eccezionalità della norma estensiva sopra riportata, che espressamente limita l'estensione dell'articolo 54 al personale delle Forze di polizia con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte Inps come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Respinge il ricorso;

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte Inps, liquidate in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, il 16 aprile 2024

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/04/2024

per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

Il Funzionario: Francesca Campana

F.to digitalmente